



REGOLAMENTO COMUNALE

concernente

l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile¹

del 6 giugno 2017
e modifiche aggiornate al 26 maggio 2026

¹ Modificato il 26.5.2026

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Art. 1. Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2. Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate a livello comunale e definisce i rispettivi importi in funzione del credito stanziato.
- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁵ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3. Finanziamento e campi di applicazione

- ¹ Nel limite della disponibilità del credito quadro attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
 - a. interventi di risanamento energetico su edifici residenziali esistenti;
 - b. nuove costruzioni residenziali a basso fabbisogno energetico;
 - c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile per edifici residenziali;
 - d. analisi energetiche per edifici residenziali esistenti;
 - e. soluzioni per una mobilità efficiente;
 - f. soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente.

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definite tramite Ordinanza municipale.

- ² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 4. Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza municipale.
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare

³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5. Condizioni d'incentivazione

¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.

³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.

⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.

⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Entità degli incentivi

Art. 6. Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

¹ L'ammontare degli incentivi è fissato dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per singolo caso:

- a. fr. 5'000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. fr. 2'000 per nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. fr. 2'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto con uno a pompa di calore;²
- d. fr. 2'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
- e. fr. 1'000 per acquisto di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;³
- f. fr. 2'000 per impianti solari termici;
- g. fr. 1'000 per analisi energetiche degli edifici.

² Il Municipio, nell'ambito del credito quadro, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate al risparmio energetico e limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000 per singolo caso.

² Modificato il 26.5.2026

³ Modificato il 4.6.2018

Art. 7. Incentivi in favore della mobilità sostenibile

¹ L'ammontare degli incentivi è fissato dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per singolo caso:

- a. fr. 1'000 all'anno per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico;⁴
- b. fr. 500 per l'acquisto di biciclette elettriche.

² Il Municipio, nell'ambito del credito annuo disponibile, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla mobilità sostenibile limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 500 per singolo caso.

Art. 8. Incentivi vari

¹ Il Municipio, nell'ambito del credito annuo disponibile, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, ritenuto un importo massimo di fr. 100 per singolo caso.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Art. 9. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 10. Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore il 1. luglio 2017, riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 6 giugno 2017

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 3 ottobre 2017

Modificato dal Consiglio comunale con decisione del 4 giugno 2018

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 31 luglio 2018

Modificato dal Consiglio comunale con decisione del 26 maggio 2026

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione dell'11 agosto 2026

⁴ Modificato il 26.5.2026